

Conio Srl	Predisposta da: Funzione di Controllo
	Versione di: Settembre 2025
Stato	Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13/11/25

POLITICA DI WHISTLEBLOWING

1.	3
2.	3
3.	4
3.1.	4
3.2.	4
3.3.	4
3.4.	5
3.5.	5
4.	5
4.1.	5
4.2.	6
5.	6
6.	7
6.1.	7
6.2.	7
6.3.	8
A.	8
B.	9
C.	9
D.	10
E.	11
F.	11
6.4.	11

7.	12
7.1.	12
A.	12
B.	12
7.2.	12
8.	13
8.1.	13
A.	13
B.	14
C.	15
8.2.	15
8.3.	16
9.	16
9.1.	17
9.2.	17
10.	17
10.1.	18
10.2.	18
11.	18

1. FINALITÀ

CONIO S.R.L. (da ora “la Società”) ha adottato la presente policy con lo scopo di disciplinare la gestione del sistema di *whistleblowing* interno, attraverso canali informativi idonei a garantire ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite.

La presente policy è finalizzata a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile della violazione, fatta salva la normativa contenuta nei codici di rito e in normative collegate con riferimento alle indagini preliminari o a procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente policy è stata redatta alla luce delle seguenti normative:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937;
- Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle crypto-attività (“MiCAR”);
- Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

2. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente policy è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che approva, altresì, ogni eventuale e successiva modifica e/o aggiornamento della stessa.

Il gestore delle segnalazioni riferisce:

- **con cadenza annuale**, al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle Segnalazioni ricevute e sul funzionamento del sistema di segnalazione adottato dalla Società;
- **tempestivamente** al Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano rilevate carenze nel funzionamento del sistema di segnalazione, proponendo al richiamato organo ogni opportuno intervento.

La presente policy è accessibile in “*formato cartaceo*” presso la bacheca aziendale presente presso la sede della Società.

La policy è altresì pubblicata sul sito web della Società.

I dipendenti e collaboratori della Società sono informati dell'avvenuta adozione della presente policy mediante idonea comunicazione.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

3.1. GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del soggetto segnalato e del soggetto segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto segnalante.

3.2. MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE

Per tutelare il soggetto segnalante e incentivare le segnalazioni, la normativa applicabile stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Se il soggetto segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Da tale presunzione ne discende che, in caso di segnalazione, talune fattispecie possano considerarsi ritorsioni (es. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; etc.).

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni Whistleblowing".

3.3. PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le

segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al soggetto segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

3.4. IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

L'art. 4, comma 2, del Decreto prevede che la gestione del canale di segnalazione interno possa essere affidata:

- a una persona fisica interna all'impresa;
- a un ufficio interno all'impresa;
- a un soggetto esterno.

In ogni caso, requisito necessario che deve possedere il soggetto deputato a gestire le segnalazioni è quello dell'**autonomia**, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del d.lgs. 24 del 2023. In particolare, tale requisito deve essere inteso come:

imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni *whistleblowing*, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;

indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

Come opzione interna, le imprese possono decidere di affidare la gestione del canale a un loro ufficio interno preesistente o a un organo collegiale/comitato appositamente costituito e composto da soggetti interni che, nel suo complesso, risponda al requisito di autonomia necessario.

Nel caso in cui la Società decidesse di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno, dovrà verificare che lo stesso abbia i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari. Al riguardo, il soggetto esterno deve possedere, tra gli altri, risorse e conoscenze specialistiche che garantiscano l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

3.5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

4. SOGGETTI COINVOLTI

4.1. SEGNALANTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- i candidati, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i dipendenti, anche in prova, i volontari e i tirocinanti;
- gli ex dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;
- i lavoratori autonomi i liberi professionisti i consulenti;
- i collaboratori;
- i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso fornitori;
- le persone con funzioni di direzione, amministrazione e controllo.

4.2. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Per garantire il rispetto dei principi enucleati nel § 3.4. della presente Policy, la Società ha deciso di affidare l'incarico di Gestore delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, ovvero a BRIOLA&PARTNERS S.r.l. - S.T.A., con sede in Milano, Via Podgora n. 11, in persona dell'Avv. Giovanni Briola (da ora anche "gestore della/e segnalazione/i").

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La nuova disciplina prevista dal d. lgs 24/2023 si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. A ciò si aggiungono anche le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") grazie all'intervento dell'art. 41 del relativo decreto di recepimento (d. lgs. 129/2024).

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/2001;
- illeciti amministrativi, contabili, civili che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- violazioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
- violazioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;

Sono escluse le contestazioni:

- legate a un interesse personale del soggetto segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;

- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, il soggetto segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture interne all'ente.

6. SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- **In forma scritta** mediante posta ordinaria o a mezzo raccomandata A/R presso la sede dell'OdV sita in Via Podgora n. 11, Milano.

In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, si raccomanda che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al gestore delle segnalazioni di CONIO S.R.L." La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore.

- **In forma orale** mediante incontro telefonico, in presenza o videoconferenza, fissato entro un termine ragionevole, con il gestore. Per attivare tale modalità è possibile chiamare al numero 02 55180585 o inviare un'e-mail a whistleblowing@conio.com accessibile al gestore delle segnalazioni.

Poiché non si utilizzino linee telefoniche non registrate, al momento della ricezione della segnalazione, il gestore della segnalazione deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto deve essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro in videoconferenza o in presenza (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è sempre consigliabile procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non vi è temporaneamente la disponibilità di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

6.2. PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Inoltre, nel caso di utilizzo del canale scritto, sarebbe utile che il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo la dicitura "riservata al gestore delle segnalazioni di CONIO S.R.L.") soprattutto al fine di gestire correttamente l'eventuale invio, per errore, della segnalazione a un soggetto diverso dal gestore.

6.3. ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, per tale attività può avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne all'ente quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Nei casi in cui siano necessarie competenze specifiche, non possedute dal gestore delle segnalazioni, quest'ultimo può coinvolgere consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante.

Nello specifico, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, esame preliminare, istruttoria ed accertamento.

A. RICEZIONE

Il gestore della segnalazione riceve le segnalazioni attraverso i canali indicati nel § 6.1.

Entro **sette giorni** il soggetto segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione stessa ed il gestore della segnalazione deve dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Si evidenzia che tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Tale avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina *whistleblowing* (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o

nel testo della comunicazione), la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al gestore della segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

B. ESAME PRELIMINARE

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il gestore della segnalazione procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Nello specifico, durante tale fase, è necessario che il gestore delle segnalazioni valuti la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il gestore della segnalazione può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Inoltre, durante la verifica preliminare il gestore della segnalazione può richiedere, al segnalante, ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

La procedibilità della segnalazione

Per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti della segnalazione e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto n. 24/2023.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria, dandone comunicazione al segnalante.

L'ammissibilità della segnalazione

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione da parte del gestore della segnalazione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

C. ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO

Il gestore della segnalazione assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Il gestore della segnalazione deve assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Tale attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente al gestore delle segnalazioni, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni della Società è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal gestore (funzioni interne all'ente), anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza qui espressamente previsti. Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal gestore), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto n. 24/2023 in capo al gestore anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

È raccomandato richiedere al segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di soggetti previsti nel § 8.2.

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti (Organo Amministrativo) per i relativi seguiti. Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto n. 24/2023, è necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

D. RISCONTRO

Il gestore della segnalazione fornisce riscontro al soggetto segnalante **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;

- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, è necessario comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni nei suindicati settori ovvero si sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il gestore della segnalazione procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Organo Amministrativo.

E. SEGNALAZIONI DOLOSAMENTE FALSE

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del soggetto segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

F. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore della segnalazione è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (ad esempio, se è stato utilizzato un canale di posta analogica tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo gestore), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il gestore della segnalazione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

6.4. CONFLITTO DI INTERESSI DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Nelle fattispecie in cui il Gestore coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione è gestita dal Responsabile della Funzione di Controllo, il quale opera come "gestore sussidiario della/e segnalazioni" sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina. Si indicano di seguito i recapiti a cui è possibile rivolgere la segnalazione in caso di conflitto di interessi:

- **In forma scritta** mediante posta ordinaria o a mezzo raccomandata A/R presso la sede di Conio Srl sita in Via Agostino Bertani, 6 Milano, CAP 20154.

In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore sussidiario, si raccomanda che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al gestore sussidiario delle segnalazioni di CONIO S.R.L." La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore.

- **In forma orale** mediante incontro telefonico, in presenza o videoconferenza, fissato entro un termine di 20 giorni, con il gestore sussidiario. Per attivare tale modalità è possibile richiedere un appuntamento scrivendo un'e-mail a whistleblowing_sussidiario@conio.com accessibile al gestore sussidiario delle segnalazioni.

Trovano comunque applicazione tutte le disposizioni previste dalla presente procedura in quanto compatibili.

7. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

Per completezza espositiva, la Società illustra anche gli ulteriori canali di segnalazione esaminati dal Decreto 24/2023.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

7.1. SEGNALAZIONE ESTERNA MEDIANTE CANALE ISTITUITO DA ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

La segnalazione avviene in forma scritta, tramite piattaforma informatica, od orale attraverso linee telefoniche (es. segreteria telefonica) o messaggistica vocale o, su richiesta del soggetto segnalante, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A. PRESUPPOSTI

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

B. ESAME E VALUTAZIONE

Come per quelle interne, ANAC è chiamata a svolgere le seguenti attività: dare avviso al soggetto segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento; istruttoria; riscontro entro 3 o 6 mesi; comunicazione dell'esito finale.

Se la violazione non rientra nella propria competenza, la trasmette all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, dandone contestuale avviso al soggetto segnalante.

Vi sono disposizioni comuni alle segnalazioni interne ed esterne, e segnatamente:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante;
- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7.2. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica si vuole rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

8. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

8.1. TUTELE DEL SEGNALANTE

A. RISERVATEZZA

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (linee telefoniche, messaggistica vocale, incontro diretto).

È compito del gestore della segnalazione, ed eventualmente dei soggetti coinvolti, garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente policy ed espone il gestore a responsabilità.

Ambito di operatività della tutela

Le tutele sono concesse quando il soggetto segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del soggetto segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione e comunque questi ultimi sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Condizioni per la rivelazione dell'identità del segnalante nel procedimento disciplinare nei confronti del segnalato

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rilevazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

B. IL DIVIETO E LA PROTEZIONE CONTRO LE RITORSIONI

La Società vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.

Esemplificazione delle fattispecie ritorsive

Si fornisce di seguito un elenco delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustivo e non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Perdita della protezione

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il segnalante perde la protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Al riguardo, l'ANAC ha specificato che la tutela, ancorché tardiva, va applicata anche in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di accertata colpa lieve.

Infine, si ricorda che, come già detto, di fronte a una segnalazione anonima, la tutela è assicurata qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata soltanto in un secondo momento

C. LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto n. 24/2023 al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto n. 24/2023 pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Va evidenziato, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

8.2. ESTENSIONE SOGGETTIVA DELLE TUTELE DEL SEGNALANTE

In linea generale, in applicazione di quanto previsto dal Decreto 24/2023, le tutele del segnante si applicano anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

8.3. TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del soggetto segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione interna o esterna che la riguarda.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo all'ente un trattamento dei dati personali:

- di natura comune, di natura particolare (ex "dati sensibili") e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati;
- delle registrazioni e videoregistrazioni della segnalazione;
- relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e 88 del GDPR;
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni (art. 12, co. 1 del Decreto);
- rispetto al quale, l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-undecies del Codice privacy).

Pertanto, nella definizione del canale di segnalazione interna, occorre prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice

privacy), affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.

9.1. RUOLI PRIVACY

La Società, quale ente che attiva il canale interno, effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento (art. 13, co. 4 del Decreto). Il gestore della segnalazione quale soggetto preposto alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione tratta i dati in qualità di soggetto autorizzato al trattamento e, pertanto, può trattare i dati solo in quanto espressamente autorizzato e previamente istruito in tal senso dal titolare ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Decreto).

Eventuali esperti e consulenti esterni che dovessero essere incaricati per fornire assistenza al gestore della segnalazione rivestirebbero il ruolo di responsabili esterni del trattamento, il cui rapporto dovrà essere regolato ai sensi dell'art. 28 GDPR.

9.2. IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLE SEGNALAZIONI

La presente policy dà specifica attuazione ai principi di:

- trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR: i dati personali sono trattati in modo trasparente nei confronti dell'interessato), ragion per cui la Società rendere ex ante ai possibili interessati un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, co. 4 del Decreto), allegata alla presente Policy;
- limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);
- minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto).
- limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR: i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14, co. 1 del Decreto);
- integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali), prevedendo che l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Per definire i modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni, rilevano, altresì, i principi di: • privacy by design e privacy by default (art. 25 del GDPR), che impongono di considerare le garanzie di protezione dei dati personali sin dalla progettazione del canale di segnalazione (privacy by design) e di assicurare che per impostazione predefinita (privacy by default) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione e che tali dati non siano resi accessibili, in via automatica, a un numero indefinito di soggetti; • riservatezza, su cui si basa l'intera disciplina whistleblowing.

10. SANZIONI

10.1. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Organo Amministrativo della Società può adottare sanzioni disciplinari:

- nel caso in cui sia accertata la responsabilità nei confronti dell'autore di una violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- nel caso in cui nei confronti del segnalante sia accertata la responsabilità per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per i medesimi fatti connessi alla segnalazione o per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa;
- nel caso in cui il Gestore della segnalazione o gli altri soggetti incaricati di dare seguito alla segnalazione dovessero rivelare, accidentalmente o intenzionalmente, l'identità dell'autore di una segnalazione, a seconda del caso concreto e della gravità della condotta, possono essere applicate nei confronti del responsabile le seguenti sanzioni.

A tal fine, trova applicazione il sistema disciplinare previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, a cui si fa rinvio.

È fatta, in ogni caso, salva la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di detti comportamenti.

10.2. SANZIONI ANAC

ANAC ha il potere di sanzionare le violazioni della nuova disciplina. In particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del soggetto segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

Restano ferme le sanzioni disciplinari per il personale dipendente, nei casi di segnalazioni effettuate in malafede o comunque effettuate in violazione della presente procedura

11. ALLEGATI

All. 1 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), delle disposizioni nazionali (Codice Privacy D.Lgs n. 196/03 come modificato dal D.Lgs n. 101/18), CONIO S.R.L. (da ora anche solo "il Titolare") in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali desidera informarLa in relazione alle modalità e finalità con cui verranno trattati i Suoi dati personali nell'ambito della gestione dei canali interni di segnalazione ex D.lgs. n. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*).

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* determinano in capo al Titolare un trattamento dei dati personali: • di natura comune, di natura particolare (es. dati sanitari, dati idonei a rivelare le origini etniche, i convincimenti religiosi o l'orientamento sessuale) e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati; • relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati; • necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e 88 del GDPR • realizzato al solo fine di gestire e dare

seguito alle segnalazioni. Previo consenso del segnalante, gli incontri in videoconferenza e/o in presenza verranno registrati o videoregistrati. Il consenso è altresì necessario per la comunicazione dei dati a terzi.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, corretto e trasparente e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del GDPR. Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art. 4, punto 2 del GDPR tra cui: la raccolta (ossia l'acquisizione del dato), la registrazione (ossia la memorizzazione del dato), l'organizzazione, la conservazione, la consultazione (ossia la lettura del dato), la comunicazione a soggetti determinati, l'uso (impiego generico del dato) dei dati personali. Le operazioni potranno essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti, ovvero da apposite disposizioni interne. I Suoi dati personali verranno inseriti in un apposito archivio tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto stabilito dal GDPR.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati sono raccolti presso l'interessato per quanto concerne i dati del segnalante, mentre sono raccolti presso un soggetto terzo (c.d. segnalante) per quanto concerne i dati relativi a segnalato, facilitatore ed eventuali ulteriori soggetti. Il conferimento dei dati personali indicati nel §6 della "Policy di gestione del sistema di whistleblowing" è da ritenersi indispensabile per il corretto espletamento delle finalità indicate nel § 1 della presente Informativa. Il mancato conferimento delle informazioni richieste come presupposti della segnalazione interna potrà determinare l'inammissibilità della stessa quale segnalazione di whistleblowing. Il conferimento di ogni altra informazione è da ritenersi facoltativo.

4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE

In particolare, la Società garantisce che i dati inclusi nella segnalazione non possano essere rivelati senza l'espresso consenso del segnalante a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione.

I dati sono comunicati al soggetto esterno individuato quale gestore delle segnalazioni, in forza di accordo di nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente nei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

I dati vengono trattati e conservati presso la sede del gestore delle segnalazioni, sita in Via Agostino Bertani, 6 Milano, CAP 20154.

I Suoi dati personali non vengono trasferiti all'estero. In ogni caso, laddove i dati dovessero essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea e/o verso organizzazioni internazionali per fini di cui supra sub 1, il Titolare garantisce il rispetto di quanto statuito dal GDPR.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 10 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

6. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Si precisa che il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui Suoi dati personali, né tanto meno compie attività di profilazione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati personali utilizzando i seguenti recapiti: info@conio.com. Potrà altresì rivolgersi direttamente al Gestore delle segnalazioni, quale responsabile esterno del trattamento, al seguente indirizzo email dpo@conio.com.

Per garantire il corretto esercizio dei diritti, dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l'eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l'interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato può altresì proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003, si precisa che la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione (così come di una divulgazione pubblica o di una denuncia), **non possono esercitare i diritti** che normalmente il GDPR riconosce agli interessati, in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.